



COMUNE DI LATRONICO
(Provincia di Potenza)
SETTORE URBANISTICA E PATRIMONIO

**REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E
L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI**

**Approvato con Deliberazione del
Consiglio Comunale n. 40 del 28 settembre 2012**

REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE E L'USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 40 del 28.09.2012

Titolo I Norme Generali

Oggetto
Definizioni
Finalità
Diritto di accesso

Titolo II Impianti Sportivi

Classificazione degli impianti
Impianti sportivi di rilevanza comunale
Impianti sportivi di interesse minore
Impianti sportivi scolastici
Documentazione impianti

Titolo III Gestione degli impianti sportivi

Criteri generali
Forme di gestione
Modalità di gestione
Gestione diretta
Convenzione tra Enti Pubblici
Affidamento a terzi
Gestione impianti sportivi minori
Affidamento criteri generali
Criteri per l'assegnazione
Modalità di concessione
Uso dell'impianto
Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo
degli impianti sportivi
Reclami
Tariffe d'uso
Pubblicità e pubblico
Rispetto dell'impianto ed attrezzature
Installazioni particolari
Allenamenti infrasettimanali

Titolo IV Obblighi dei concessionari

Requisiti soggettivi ed oggettivi
Rendicontazione tecnico-gestionale.....
Responsabilità
Obbligo di diligenza
Attrezzature e beni mobili
Responsabilità per danni
Divieto sub concessione
Manifestazioni pubbliche
Revoca concessione
Diritto informazione
Contributi su migliorie

Titolo V Manutenzione e controllo degli impianti

Verifiche stato di conservazione e manutenzione
Controllo e vigilanza
Penalità
Tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica
Inagibilità degli impianti conseguenti ai lavori

Titolo VI Disposizioni finali

Riprese radio televisive
Servizio bar
Disposizione transitoria

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 - Oggetto

Gli impianti sportivi del Comune di Latronico, costituiti da uno o più spazi d'attività omogenee o complementari, coperti o scoperti, unitamente alle strutture pertinenti, sono parte integrante del Patrimonio Comunale. Sono le sedi deputate allo svolgimento di attività sportive motorie (agonistiche, dilettantistiche o professionistiche), per il tempo libero dei cittadini nonché per favorire l'aggregazione e la solidarietà sociale. Il presente Regolamento disciplina le modalità generali di gestione degli impianti sportivi comunali, nel rispetto, anche, delle disposizioni normative vigenti in materia.

Le funzioni inerenti alle attività di cui sopra sono esercitate direttamente dal Comune ovvero mediante un gestore, individuato con specifico atto deliberativo. In ogni caso il Comune esercita la vigilanza sull'utilizzo degli impianti e sull'osservanza del presente Regolamento, con poteri ispettivi.

ART. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento s'intende:

- a) *per impianto sportivo*, il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;
- b) *per attività sportiva*, la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, amatoriale, ricreativo o rieducativo;
- c) *per forme di utilizzo e di gestione*, le modalità con le quali l'Amministrazione concede l'utilizzo di un impianto sportivo o ne concede la gestione a terzi;
- d) *per concessione in uso*, il provvedimento con il quale l'Amministrazione autorizza l'uso di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso previste;
- e) *per tariffe*, le somme che l'utilizzatore dell'impianto deve versare all'Amministrazione o al gestore dell'impianto.

ART. 3 - Finalità'

La gestione degli impianti sportivi deve essere improntata ai principi di buon andamento e di imparzialità, ai criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza ed ha lo scopo di promuovere e diffondere la conoscenza della pratica motoria e sportiva ed in particolar modo le attività motorie di base, psicomotorie, preagonistiche, agonistiche, di tutti i cittadini ivi compresi quelli della terza età ed i disabili.

Gli impianti sportivi sono destinati ad uso pubblico, per la pratica dell'attività sportiva, motoria e ricreativa nell'ambito di una organizzazione delle risorse esistenti volta a valorizzare la rete delle strutture destinate allo sport.

L'uso degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività.

L'Assessorato allo Sport, formula ogni anno il limite massimo delle tariffe e i criteri di rivalutazione delle stesse per ogni tipologia di sport esercitato negli impianti sportivi comunali gestiti direttamente dal Comune; ovvero il limite massimo delle tariffe e i criteri di rivalutazione delle stesse per ogni tipologia di sport esercitato negli impianti sportivi comunali affidati a terzi.

ART. 4 – Diritto di accesso

1. L'accesso agli impianti sportivi di proprietà del Comune è consentito a tutti, singolarmente, in forma aggregata od associata, per svolgere o assistere alle attività previste negli impianti, secondo le modalità stabilite dal presente regolamento e dal calendario fissato in sede gestionale.
2. Al fine di un disciplinato esercizio del diritto d'accesso, le possibili utenze sono classificate secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) Amministrazione Comunale;
 - b) Società, cooperative e associazioni sportive che partecipano a campionati ufficiali aderenti al CONI;
 - c) Enti e gruppi di promozione sportiva
 - d) Società o associazioni che praticano discipline sportive diffuse in maniera minore sul territorio;
 - e) Società o associazioni che svolgono attività nel settore anziani o portatori di handicap e soggetti con difficoltà sociale;

3. Le scolaresche di Latronico potranno usufruire gratuitamente degli impianti sportivi comunali e delle relative attrezzature, che saranno poste a loro disposizione in base ad accordi da convenirsi tra autorità scolastiche e Amministrazione Comunale
4. Altre richieste, comprese in generale quelle di utenze non locali, potranno essere accolte subordinatamente alle esigenze suddette e con precedenza per quelle locali.

TITOLO II IMPIANTI SPORTIVI

ART. 5 – Classificazione degli impianti

Gli impianti sportivi comunali sono classificati in tre categorie generali:

- a) impianti sportivi di rilevanza comunale;
- b) impianti sportivi minori;
- c) impianti sportivi scolastici.

ART. 6 - Impianti sportivi di rilevanza comunale

Sono classificati impianti di rilevanza comunale quelli che per destinazione d'uso prevalente, per ampiezza dell'utenza servita, per le attività particolari che vi si svolgono o per il fatto di essere l'unico impianto compatibile con le disposizioni regolamentari delle Federazioni sportive esistenti per una specifica disciplina sportiva, possono ospitare gare a livello regionale, nazionale ed internazionale, assolvendo funzioni di interesse generale della Città.

Gli impianti sportivi di rilevanza comunale sono individuabili inoltre in quanto strutture che per le loro dimensioni e complessità tecnologiche richiedono una gestione specializzata e rilevante dal punto di vista economico.

Alla data di adozione del presente Regolamento sono individuati quali impianti di rilevanza comunale i seguenti impianti:

- **Stadio Comunale di Latronico**
- **Palestra Comunale (presso scuola secondaria di I° grado Benedetto Croce) ***
- **Piscina Comunale al coperto (presso centro sportivo località Calda)**
- **Campo da tennis (presso centro sportivo località Calda)**
- **Campo da calcetto in erba sintetica (presso centro sportivo località Calda)**

(*) - gestita al di fuori dell'orario scolastico dall'Amministrazione Comunale o da terzi.

ART. 7 - Impianti sportivi minori

Sono classificati impianti di interesse minore:

- **Campo di calcio Agromonte**
- **Campo di calcetto Calda (ex punto di raccolta alunni)**
- **Campo di calcetto (presso struttura polifunzionale "inno alla vita")**
- **Campo da tennis (presso struttura polifunzionale "inno alla vita")**

ART. 8 - Impianti sportivi scolastici

Sono classificati impianti sportivi scolastici:

- **Palestra comunale (presso scuola primaria T. Fiore)**

ART. 9 - Documentazione Impianti

Tutti gli impianti esistenti, compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente, dovranno essere messi a norma e la documentazione d'ogni impianto sportivo comunale relativa all'agibilità ed al rispetto della normativa, dovrà essere depositata presso il Settore Patrimonio del Comune e/o U.T.C. , il quale aggiorna tale documentazione e richiede, ove necessario, gli interventi di manutenzione straordinaria o ristrutturazione, indispensabili a garantire la funzionalità e la sicurezza dell'impianto.

TITOLO III GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

ART. 10 - Criteri generali

La forma di Gestione per ciascun impianto è individuata sulla base di valutazioni comparative ed ispirandosi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità di gestione, nonché di verifica della rispondenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi prefissati.

Ai fini dell'assegnazione degli spazi, deve essere in primo luogo valutata l'adeguatezza dell'impianto in relazione al tipo di attività sportiva che il richiedente intende praticarvi.

ART. 11 - Forme di gestione

Per Gestione di un Impianto Sportivo si intende quel complesso di interventi sulla struttura, identificabili come di seguito indicati:

- 1) Interventi sulla struttura e sulle dotazioni:
 - Manutenzione ordinaria sui manufatti, impianti idraulici, elettrici, tecnologici, attrezzature meccaniche, elettromeccaniche ed elettriche, attrezzature, accessori, ecc.;
 - Mantenimento e cura di tutti gli spazi destinati a verde ed essenze arboree a basso e ad alto fusto e/o cespuglio;
 - Pulizia di tutti gli spazi interni ed esterni dell'impianto sportivo e degli arredi, vetrate ed infissi;
 - Mantenimento e cura di quanto non contemplato dal presente elenco, ma che costituisce di fatto, una pertinenza o accessorio dell'impianto;
 - Interventi per l'adeguamento dell'apparato tecnico impiantistico in relazione all'evoluzione delle normative federali per lo svolgimento delle discipline praticabili nell'impianto sportivo ove questi siano di modesta entità;
 - Interventi tesi a provvedere agli oneri economici legati alla fruizione di utenze varie e all'approvvigionamento di combustibili;
- 2) Interventi per agevolare l'accesso dell'utenza e tutelarne la sicurezza consistenti in:
 - distribuzione degli spazi in genere e relativo controllo sul loro corretto uso;
 - riscossione delle tariffe d'uso e relativi adempimenti amministrativi;
 - adempimenti amministrativi per l'ottenimento delle certificazioni previste dalla normativa vigente, o introdotte dall'evolvere della stessa, per tutti gli aspetti assicurativi, antinfortunistici, antincendio, agibilità o quanto necessario per l'utilizzo degli impianti sportivi in relazione alla sua destinazione d'uso;
 - Interventi di vigilanza, di controllo, di guardia e di custodia delle strutture interne, esterne e degli impianti ed aree pertinenze.

ART. 12 - Modalità di gestione

La gestione degli impianti sportivi comunali può attuarsi mediante le seguenti forme:

- A) Gestione diretta;
- C) Convenzione tra Enti Pubblici;
- D) Affidamento a terzi.

ART. 13 - Gestione diretta

La gestione in forma diretta si ha quando tutti gli interventi sono a carico del Comune che potrà procedere anche mediante appalti parziali a terzi per determinati servizi ovvero mediante utilizzo di personale provvisorio e/o lavoratori socialmente utili.

Gli impianti sportivi, le attrezzature e relative pertinenze devono essere utilizzate esclusivamente per gli sport per i quali sono stati realizzati.

ART. 14 - Convenzione tra Enti Pubblici

Resta facoltà dell'Amministrazione gestire gli impianti sportivi mediante convenzione con Enti Pubblici le cui modalità verranno stabilite con apposito regolamento.

ART. 15 - Affidamento a Terzi

La gestione degli impianti sportivi di rilevanza comunale può, di norma, essere affidata a terzi in base a procedure di evidenza pubblica.

I soggetti destinatari sono:

Enti di Promozione sportiva o Società aderenti, Federazioni Sportive, Associazioni sportive, Società Sportive aderenti o riconosciute dal Coni, Società Cooperative.

ART. 16 - Gestione impianti sportivi minori

La gestione di impianti senza rilevanza imprenditoriale (impianti sportivi secondari) può essere concessa a Federazioni sportive, Enti di promozione sportiva, Enti non commerciali e Associazioni Sportive senza fini di lucro, che perseguono finalità formative, ricreative e sociali nell'ambito dello sport e del tempo libero e che dimostrino capacità operativa adeguata alle attività da realizzare. L'A.C. nell'affidamento dovrà in primo luogo rispettare le seguenti priorità:

- società che svolgono attività sportiva giovanile
- società che svolgono attività sportiva per anziani e/o disabili oltre che verificare che lo statuto e l'atto costitutivo del soggetto affidatario contengano le seguenti previsioni:
 1. assenza di finalità di lucro

ART. 17 - Affidamento criteri generali

L'affidamento, sia esso di evidenza pubblica che diretto, per la gestione di tutti gli impianti sportivi comunali dovrà uniformarsi ai seguenti criteri di carattere generale:

1. La manutenzione ordinaria per quanto concerne la mano d'opera, la custodia, la sorveglianza e la pulizia dell'impianto e le spese relative al consumo di acqua, energia elettrica e riscaldamento sono a carico dell'affidatario;
2. Le spese di volturazione sono a loro carico e devono essere eseguite entro 15 giorni dall'inizio dell'affidamento in appalto.
3. Le spese assicurative, e quant'altro necessita per la conduzione dell'impianto sono a carico del soggetto gestore.
4. Il gestore dovrà garantire il rispetto di tutte le regole stabilite dal presente regolamento, l'applicazione di tariffe conformi, nelle quali non è compreso l'eventuale canone di pubblicità, a quelle stabilite dall'Amministrazione Comunale.
5. Il soggetto affidatario si obbliga, a nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato, in particolare per gli impianti elettrici e d'illuminazione, facendo riferimento alle norme CEI 64 8/7/52, nonché alla legge 46/90 art. 10 e di predisporre il piano di sicurezza e di nominare il responsabile della sicurezza ai sensi del D.M. 18/04/1996. Egli si assume inoltre ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto della l. 626/94. e successive modificazioni.

In deroga a quanto previsto all'art. 25, con adeguata motivazione espressa, la Giunta Comunale potrà affidare, a trattativa diretta con stipula di convenzione, gli impianti di importanza primaria nel caso che:

- a) l'impianto sia stato prevalentemente utilizzato nei due ultimi anni d'apertura da un unico soggetto, in assenza di altre specifiche richieste, purché si tratti di una società sportiva radicata nel territorio e che svolga anche attività agonistica e/o giovanile (preadolescenziiale e adolescenziale);

b) si riscontrino omogeneità fra le caratteristiche dell'impianto e l'attività del soggetto richiedente.

ART. 18 - Criteri per l'assegnazione

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento l'assegnazione degli impianti e degli orari verrà fatta sulla base dei seguenti criteri di priorità indicati nell'ordine:

1. Società, cooperative e associazioni sportive che partecipano a campionati ufficiali aderenti al CONI;
2. Enti e gruppi di promozione sportiva
3. Società o associazioni che praticano discipline sportive diffuse in maniera minore sul territorio;
4. Società o associazioni che svolgono attività nel settore anziani o portatori di handicap e soggetti con difficoltà sociale;
5. società o associazioni che presentano il maggior numero di affiliati;

Dette priorità hanno validità nel caso in cui precedenti concessioni, le società abbiano ottemperato a tutti gli obblighi prescritti nel presente regolamento ed abbiano effettuato con regolarità i pagamenti alla scadenza stabilita.

ART. 19 - Modalità di concessione

Per ottenere in uso (continuativo o saltuario) gli impianti sportivi comunali, i soggetti di cui all'art. 4 dovranno farne richiesta su modulo predisposto dall'Amministrazione Comunale, firmata dal legale rappresentante ovvero dall'atleta singolo.

Il richiedente è obbligato a munirsi, a sua cura e spese, di tutte le autorizzazioni prescritte dalla legge per lo svolgimento d'attività sportive e similari relativamente all'attività svolta.

In nessun caso il soggetto cui è stato assegnato lo spazio potrà consentire l'uso, anche parziale, dell'impianto a terzi pena l'immediata revoca dell'assegnazione.

La richiesta dell'uso continuativo degli impianti sportivi deve pervenire all'ufficio sport entro il 20 agosto per le palestre e gli altri impianti ed entro il 15 luglio per i campi di calcio.

Entro il 5 settembre l'ufficio sport renderà ufficiali le assegnazioni.

Le richieste di utilizzo occasionali e straordinarie degli impianti comunali, non incluse nella programmazione annuale, vengono autorizzate dal Responsabile del servizio, a condizione che non si modifichi la programmazione già effettuata.

Il Comune ha la facoltà di utilizzare gratuitamente per le proprie attività o manifestazioni gli impianti sportivi, secondo un calendario ed un orario stabiliti in sede convenzionale o occasionalmente, di volta in volta, con il gestore. Sempre in sede convenzionale sarà disciplinato l'utilizzo gratuito degli impianti sportivi da parte delle scuole locali.

Le domande per l'uso occasionale dovranno essere presentate almeno 7 giorni prima della data per la quale viene richiesto l'uso dell'impianto, salvo casi eccezionali, determinati dal fatto che il richiedente dimostri di non aver potuto programmare tempestivamente l'attività cui si riferisce la richiesta per cause indipendenti dalla sua volontà.

Nella richiesta di utilizzo dell'impianto dovrà essere specificato il giorno, l'ora di inizio, e di fine attività, le generalità del responsabile dell'attività stessa e l'indicazione dell'impianto richiesto.

L'istanza di rinuncia agli orari richiesti e/o concessi deve essere fatta per iscritto agli uffici comunali e con anticipo di almeno gg. 3.

In caso di rinuncia, gli spazi disponibili saranno assegnati alle società sportive con richieste inevase e secondo le priorità indicate nel presente Regolamento.

Il Responsabile del servizio ha facoltà di sospendere temporaneamente o modificare o revocare gli orari e i turni d'assegnazione, per manifestazioni promosse dall'Amministrazione Comunale e quando ciò sia necessario per ragioni di carattere contingente, tecniche o per consentire interventi di manutenzione degli impianti. In tal caso la società o il singolo atleta non corrisponde all'Amministrazione Comunale il compenso stabilito per le ore non usufruite.

ART. 20 - Uso dell'impianto.

Il singolo soggetto richiedente o il rappresentante legale della società risponde penalmente dei danni eventualmente provocati alla struttura, ai beni e alle apparecchiature installate.

La mancata osservanza delle norme del presente Regolamento e di eventuali ulteriori disposizioni impartite comporta la decadenza della concessione degli spazi.

Il richiedente deve utilizzare l'impianto direttamente ed esclusivamente per le finalità per le quali l'autorizzazione è stata accordata.

I soggetti autorizzati all'uso degli impianti sono gli unici responsabili per qualsiasi danno a persone o cose che dovessero verificarsi a causa dell'uso suddetto o che comunque possono derivare durante lo svolgimento delle attività sportive gestite dal richiedente. Per tale motivo la società o il concessionario in genere deve segnalare all' A.C. nell'atto della concessione il responsabile delle attività, che farà rispettare tutte le regole e le norme di utilizzo dell'impianto agli utenti (atleti o scolari).

ART. 21 - Formazione del calendario e dell'orario di utilizzo degli impianti sportivi

1. Il calendario e l'orario delle attività relative a ciascun impianto sportivo è stabilito dal Comune e dal gestore, in sede di stipulazione della convenzione per la gestione dell'impianto.
2. Nel corso della gestione sono ammesse modificazioni a condizione che non alterino, sostanzialmente, gli orari riferibili alle varie categorie di utenti. E' necessario, in ogni caso, l'assenso del Comune e del gestore. Le modificazioni devono risultare da atto scritto scambiato tra le parti.
3. In caso di concomitanza tra gli orari dei campionati di diverse discipline sportive e diverse categorie, sarà data priorità agli incontri relativi ai campionati delle categorie superiori.
4. Qualora si verificassero altre concomitanze fra le varie richieste, si provvederà a risolvere le precedenza, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, del presente Regolamento.
5. Le autorizzazioni d'uso a carattere continuativo, potranno essere temporaneamente sospese per l'inserimento di manifestazioni di particolare importanza sportiva e culturale, provvedendo a ricercare soluzioni alternative in accordo con le società interessate.

ART. 22 - Reclami

Gli utenti debbono indirizzare ogni eventuale reclamo o segnalazioni direttamente al responsabile del servizio. Il responsabile garantirà la massima riservatezza sui reclami o sulle segnalazioni avanzate dagli utenti.

ART. 23 - Tariffe d'uso

Le tariffe, decise con atto deliberativo per ciascun impianto sportivo, sono determinate tenendo conto della necessità di estendere la possibilità di utilizzo degli impianti a tutta la popolazione del Comune, della tipologia dell'impianto, dell'attività o della manifestazione che verranno svolte nello specifico impianto.

Le tariffe d'uso degli impianti sportivi devono essere corrisposte dall'utente al gestore sempre in via anticipata nel caso dell'utilizzo e/o manifestazione saltuaria, ed entro i primi cinque giorni del mese di utilizzo nel caso di concessione in uso continuativo della struttura.

La dimostrazione dell'avvenuto pagamento del corrispettivo d'uso costituisce il presupposto per l'accesso e il conseguente utilizzo degli impianti.

In caso di mancato utilizzo della struttura sportiva per cause indipendenti dalla volontà dei richiedenti (cause imputabili all'A.C. e/o eventi atmosferici di notevole entità) i versamenti effettuati potranno essere rimborsati e/o le ore richieste e pagate potranno essere recuperate.

Le norme di cui ai precedenti commi si applicano anche a favore dei soggetti titolari di concessione.

Gli "Utenti", ivi compresi quelli "occasionalni", che esercitano attività a fini di lucro o che percepiscono compensi per prestazioni erogate, corrisponderanno al Comune, il 10% degli incassi lordi, così come risulta da distinte S.I.A.E., da documenti di incasso o da apposita dichiarazione debitamente sottoscritta.

Per eventi di natura diversa sarà costituita cauzione come da valutazione del Funzionario Responsabile, che determinerà, a suo insindacabile giudizio, il suo ammontare in relazione alla natura dell'evento e al numero dei possibili interventi.

ART. 24 - Pubblicità e pubblico

I gestori degli impianti sportivi hanno diritto ad esercitare la pubblicità cartellonistica, fonica e di altro tipo all'interno degli impianti assegnati e nelle aree ad esse pertinenti con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta di pubblicità.

In ogni caso il materiale pubblicitario esposto dovrà rispettare tutte le prescrizioni di legge o regolamento vigenti in materia ed essere a norma antincendio e di sicurezza, non contundente ed allestito in modo da non ostruire o mascherare lampade, uscite di sicurezza o la visuale degli spettatori.

I gestori sono responsabili della sicurezza, manutenzione e decoro della pubblicità installate e si assumono ogni responsabilità patrimoniale e civile per eventuali danni che possano derivarne a terzi tenendo indenne, in ogni caso, il Comune da ogni responsabilità.

Il pubblico ammesso negli impianti sportivi è tenuto alla massima correttezza nell'uso degli impianti e dei servizi. I richiedenti si faranno carico di ottemperare alle norme di legge vigenti e alle specifiche disposizioni eventualmente impartite dalla Amministrazione Comunale nonché a controllare la corretta affluenza del pubblico nel rispetto delle disposizioni di legge.

ART. 25 - Rispetto degli impianti e delle attrezzature

I richiedenti s'intendono obbligati ad osservare e fare osservare la maggiore diligenza nell'utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi, in modo da:

- Rispettare gli orari di apertura e chiusura impianti;
- Evitare qualsiasi danno a terzi o all'impianto, ai suoi accessori, a tutti i beni di proprietà del Comune;
- Mantenerli nello stato d'efficienza in cui li hanno ricevuti dal Comune.

I richiedenti sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture e agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità nonché ogni e qualsiasi impedimento o inconveniente che possa causare pericolo.

In caso di mancata segnalazione è ritenuto responsabile, in via esclusiva, l'ultimo richiedente che ha utilizzato la struttura.

I richiedenti si assumono inoltre in via diretta ed esclusiva ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza.

Pertanto il Concessionario si obbliga:

1. all'apertura e chiusura dell'impianto nei giorni e negli orari di utilizzo;
2. alla pulizia quotidiana dei locali al termine dell'attività (laddove prevista);
3. all'accensione e spegnimento dell'impianto di illuminazione campo gioco (laddove prevista);
4. alla restituzione ai competenti uffici comunali delle chiavi d'accesso agli impianti alla scadenza della concessione.

In caso di danni arrecati all'impianto per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo delle strutture, il Concessionario, dopo aver concordato con i competenti uffici comunali le modalità ed i tempi di intervento, provvede a propria cura e spese ad effettuare le riparazioni del caso, salva verifica - da parte dell'Ufficio competente - dell'esecuzione delle riparazioni a regola d'arte. Nel caso in cui il Concessionario non provvedesse tempestivamente all'esecuzione degli interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente provvede direttamente addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri.

ART. 26 - Installazioni particolari

Per le manifestazioni sportive in genere e per quelle extra sportive organizzate dalle singole associazioni e/o società, espressamente autorizzate, che richiedono l'installazione di particolari attrezzature non comunemente esistenti nell'impianto, i richiedenti devono provvedere a propria cura e spese alla fornitura, sistemazione e montaggio delle attrezzature necessarie.

Il richiedente deve presentare, insieme alla domanda di concessione dello spazio, tutta la documentazione necessaria, compreso le dichiarazioni di conformità delle installazioni alle norme vigenti.

Le operazioni di smontaggio devono avvenire nel più breve tempo possibile e comunque immediatamente dopo l'effettuazione della manifestazione, al fine di non pregiudicare la disponibilità dell'impianto per altre attività. terminate le operazioni di smontaggio il richiedente deve dare comunicazione al servizio sport per consentire la verifica delle condizioni dell'impianto.

ART. 27 - Allenamenti infrasettimanali

Al fine di preservare il manto erboso del campo di calcio di Latronico centro è fatto divieto assoluto svolgervi l'attività di allenamento infrasettimanale se si presenta in condizioni tali da arrecare gravi danni allo stesso (a seguito di nubifragi, forti piogge o visibilmente allagato). Questa sarà svolta da tutte le società calcistiche, di norma dal lunedì al venerdì, nel campo adiacente a quello di Latronico o alternativamente nell'impianto di Agromonte. Nei giorni di sabato e domenica e in quelli festivi l'impianto di Latronico centro resta a disposizione per il regolare svolgimento dei vari campionati delle società calcistiche, gare e manifestazioni. Lo stesso impianto potrà essere utilizzato, dal lunedì al venerdì, per lo svolgimento della scuola calcio.

TITOLO IV OBBLIGHI DEI CONCESSIONARI

ART. 28 - Requisiti soggettivi ed oggettivi

Per le attività motorio-ricreative le Società che ricevono gli impianti in gestione devono garantire :

- a) Polizza assicurativa con compagnia e/o istituti di assicurazione, al fine di esonerare il Comune da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa capitare a persone o a cose , nonché per tutti i danni di qualunque genere che possano verificarsi alle strutture di proprietà comunale oggetto delle concessioni;
- b) Presenza di un Responsabile (dirigente o allenatore) della Società, associazione, Federazione o Ente che ha in gestione l'impianto.

ART. 29 – Rendicontazione tecnico-gestionale

Con cadenza annuale il concessionario dovrà altresì presentare un prospetto di lavori di manutenzione programmata, effettuati nell'anno concluso e un prospetto di eventuali lavori di manutenzione da effettuarsi nell'esercizio successivo.

ART. 30 - Responsabilità

I concessionari si assumono in via diretta ed esclusiva, ogni responsabilità civile e penale derivante dall'operato, anche omissivo, delle persone da loro designate per la vigilanza e per qualsiasi azione o intervento effettuato da personale non autorizzato dall'Amministrazione Comunale, che sia causa di danno alla funzionalità degli impianti o alle attrezzature.

ART. 31 - Obbligo diligenza

I concessionari si intendono obbligati ad osservare e a fare osservare la maggiore diligenza nella utilizzazione dei locali, degli spazi sportivi, degli attrezzi, degli spogliatoi, dei servizi ecc. in modo da evitare qualsiasi danno all'impianto, alle attrezzature e a terzi.

I concessionari sono tenuti a segnalare, senza indugio, ogni danno alle strutture ed agli attrezzi loro assegnati, al fine di determinare eventuali responsabilità, nonché qualsiasi situazione di impedimento o inconveniente, che possa essere ravvisato come fonte di possibile rischio, sia per le cose che per le persone. E' vietato svolgere le attività nelle palestre calzando scarpe chiodate o comuni. Sono obbligatorie le apposite scarpette con suola in gomma.

L'Amministrazione comunale non risponde di quanto lasciato incustodito o dimenticato all'interno degli "Impianti sportivi" e negli spogliatoi.

ART. 32 - Attrezzature e beni mobili

E' fatto esplicito divieto ai concessionari di procedere, dopo, l'attivazione del servizio, a trasformazioni, modifiche, migliorie degli impianti e strutture senza il consenso espresso dell'A.C. Nessuna attrezzatura e beni mobili consegnati dall'A.C. ai concessionari possono da questi, ad alcun titolo, essere alienati o distrutti.

ART. 33 - Responsabilità per danni

I Concessionari dovranno rifondere all'Amministrazione Comunale tutti i danni provocati alla struttura e alle attrezzature, nella misura che sarà stabilita dall'Ufficio Tecnico Comunale.

A tale scopo all'atto della concessione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante della Società apposita dichiarazione di responsabilità, con l'impegno di rifondere gli eventuali danni provocati dal non corretto uso dell'impianto.

ART. 34 - Divieto sub-concessione

I Concessionari si impegnano ad utilizzare gli impianti in modo diretto ed esclusivamente per le finalità per le quali è stata accordata la concessione.

Per nessun motivo e in nessuna forma, i concessionari potranno consentire l'uso in sub-concessione anche parziale e/o gratuito, degli impianti a terzi, senza previo accordo con l'Ufficio Comunale Competente, pena l'immediata decadenza della concessione.

ART. 35 - Manifestazioni pubbliche

In caso di manifestazioni pubbliche al di fuori di campionati federali, ritiro di società sportive che utilizzano gli impianti nel territorio di Latronico, i Concessionari dovranno provvedere a loro cura e spese:

- 1) a compiere quanto prescritto dalle autorità di P.S. ed eventualmente da altre autorità competenti, per il regolare svolgimento delle manifestazioni e a predisporre i servizi necessari previsti dalla legge. Questi servizi dovranno essere assicurati per tutto il periodo della manifestazione e fino a quando l'impianto non sarà chiuso;
- 2) ad assicurare i servizi di vendita dei biglietti e di controllo degli ingressi;
- 3) a provvedere al servizio sanitario;
- 4) ad assumersi ogni responsabilità, esonerando l'Amministrazione Comunale, per qualsiasi fatto avvenuto nell'impianto, prima, durante e dopo la manifestazione e per danni a persone o cose, in dipendenza dell'uso dello stesso nel periodo sopra specificato anche da parte del pubblico.
- 5) Ad intrattenere rapporti con le società ospitate, quale unico referente delle stesse.

L'Amministrazione comunale si riserva l'utilizzo degli "Impianti sportivi" per attuare le iniziative che intendesse intraprendere e per le Scuole, con le quali si stipuleranno apposite convenzioni, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli seguenti e riguardanti le spese relative alle utenze, alla pulizia, alle assicurazioni, etc..

ART. 36 - Revoca concessione

L'Amministrazione Comunale si riserva la più ampia facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di pubblico interesse, senza che il Concessionario possa eccepire o pretendere qualcosa a qualsiasi titolo.

In particolare la revoca interviene quando:

- si riscontra totale inosservanza alle clausole contrattuali ed alle norme del presente regolamento;
- la manutenzione ordinaria e gli interventi di mantenimento in sicurezza non siano effettuati secondo le clausole previste nelle specifiche convenzioni;
- la conduzione tecnica e funzionale dell'impianto sia tale da pregiudicare l'incolumità e la salute degli utenti;
- i pagamenti delle utenze siano effettuati dal gestore con ritardo superiore ai tre mesi.

ART. 37 - Diritto informazione

Il Concessionario ha l'obbligo di esporre in maniera ben visibile i dati relativi alla propria Società o Associazione, ed il nominativo del soggetto cui i cittadini interessati, possono rivolgersi per la segnalazione di carenze, malfunzionamenti e quant'altro possa occorrere.

ART. 38 - Contributi su migliorie

I Concessionari possono proporre l'effettuazione di migliorie sull'impianto sportivo per l'ampliamento dell'attività sportiva e/o al fine di fornire spazi di socializzazione nei confronti della Cittadinanza.

La domanda, da inoltrare al Comune di Latronico – Assessorato allo Sport, deve essere accompagnata, oltre che dagli allegati tecnici ed economici, da una breve relazione che illustri il significato dell'intervento, a firma del legale rappresentante della società concessionaria.

Valutata l'importanza della miglioria proposta l'A.C., sulla base della disponibilità delle risorse finanziarie esistenti rilascia nulla osta preventivo all'intervento con un contributo che può arrivare fino al 35% della spesa effettivamente rendicontata, considerato il maggior introito che la società ricava dalla miglioria apportata.

TITOLO V MANUTENZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPIANTI

ART. 39 - Verifiche stato di conservazione e manutenzione

Gli impianti sono sottoposti a verifica dello stato di conservazione e manutenzione, da parte degli uffici competenti dell'Amministrazione Comunale che vi provvederanno a discrezione.

ART. 40 - Controllo e Vigilanza

Il Comune vigila sull'osservanza del presente Regolamento con ampi poteri ispettivi. Tale potere viene esercitato con l'accesso in qualsiasi momento ai locali, agli impianti ed alle scritture contabili del gestore. Nell'ambito del potere ispettivo, il personale comunale può chiedere informazioni, sul funzionamento ed il gradimento dei servizi gestiti, al gestore, al personale di questi, agli utenti dell'impianto sportivo, agli atleti e, più in generale, al pubblico.

Il Comune può svolgere indagini anche nella forma dei questionari. In caso di accertate irregolarità, senza pregiudizio di ulteriori provvedimenti e di diritti che possano competere al Comune, gli affidatari devono immediatamente uniformarsi alle decisioni comunali.

ART. 41 - Penalità

Negli impianti sportivi, in occasione di manifestazioni sportive o di altre attività previste dal presente regolamento nei luoghi aperti al pubblico, si applica il Regolamento di Polizia urbana, compreso il sistema sanzionatorio ivi previsto, salvo che i fatti commessi non prefigurino responsabilità penali.

ART. 42 - Tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica

Alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, nonché della proprietà, provvede il Corpo della Polizia Municipale ed in via più generale le Forze di Polizia dello Stato. A tali fini gli Organi di cui sopra hanno diritto di accesso alle strutture e ai locali in ogni tempo.

ART. 43 - Inagibilità degli impianti conseguenti a lavori

In qualunque momento il Comune di Latronico, con preavviso di gg.30 consecutivi, da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., potrà apportare agli impianti in concessione tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, per periodo non superiore ai tre mesi, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dalla Società al Comune. In tal caso il Comune di Latronico potrà trovare soluzioni alternative su altri impianti comunali con l'applicazione delle tariffe vigenti.

TITOLO VI DISPOSIZIONI FINALI

ART. 44 - Riprese radio-televisive

Qualora siano previste riprese radio-televisive per manifestazioni che si svolgono all'interno di impianti sportivi comunali, il Concessionario è tenuto a richiedere apposita autorizzazione all'ufficio competente.

ART. 45 - Servizio bar

Il Concessionario avrà diritto ad esercitare :

- il servizio bar, tavola calda/ristoro, esistente all'interno dell'impianto, fermo restando l'acquisizione delle necessarie autorizzazioni amministrative e sanitarie.

E' data facoltà al Concessionario di poter fare esercitare il predetto servizio a terzi, previa comunicazione delle generalità e dei requisiti all'Amministrazione Comunale.

Se entro 30 giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espressamente accettato.

La sub concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

Il sub concessionario ed il Concessionario rispondono solidalmente del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto servizio.

ART. 46 - Norma transitoria

A far data dall'entrata in vigore del regolamento medesimo si considerano totalmente abrogate le norme di precedenti regolamenti approvati e tutte quelle disposizioni ritenute incompatibili con quelle del presente regolamento. Tutti i contratti in essere proseguiranno fino alla scadenza naturale secondo le condizioni sottoscritte tra le parti alla data degli stessi.